TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA L'AQUILA

L'Aquila, 5 maggio 2020

Direttiva per l'organizzazione dei servizi e la gestione delle udienze collegiali e monocratiche presso gli Uffici di L'Aquila e Pescara dal 12 maggio al 31 luglio 2020– art. 83 D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e modificato dal D.L. n. 28 del 30 aprile 2020.

Visto il D.P.C.M. dell'8.03.2020 e del 26-04-2020;

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella legge n. 27 del 24-04-2020; visto il D.L. n. 28 del 30 aprile 2020;

lette le linee guida di cui alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26-03-2020 che contengono indicazioni per la fase che si apre dal 16 aprile 2020 al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 83 comma 7 del D.L. citato, nella quale l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell'Ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore generale presso la Corte d'Appello dei rispettivi distretti;

visto il D.L. 23 del 8-04-2020 che all'art. 36 ha prorogato il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83 comma 1 e 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 all'11 maggio;

lette le linee guida del Presidente della Corte D'Appello di L'Aquila del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila del 3 aprile 2020;

lette le linee guida del Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila del 28-04-2020;

viste le risultanze delle riunioni indette dal Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore generale con tutti di Dirigenti del distretto;

tenuto conto delle riunioni tenutesi con i magistrati in servizio presso gli Uffici di Sorveglianza di L'Aquila e di Pescara;

rilevato che tutti i recenti interventi normativi adottati in via d'urgenza in materia di giustizia sono sorretti dalla duplice esigenza da un lato di sospendere o rinviare le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che possano favorire il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, di cercare di neutralizzare gli effetti negativi che il completo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti;

rilevato che in ottemperanza alle citate linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura, in data 2 aprile 2020 è stato a tale fine sottoscritto Protocollo con la Procura generale dell'Aquila e la Procura della Repubblica di L'Aquila e di Pescara, i Consigli degli



Ordini degli avvocati di L'Aquila e Pescara e le relative Camere penali, in modo da consentire la partecipazione all'udienza collegiale e monocratica da remoto quanto meno del Procuratore generale e del Procuratore della Repubblica e dei difensori;

letto l'art. 83 comma 12 bis del D.L. citato, comma introdotto dalla legge di conversione n.27 del 24-04-2020 e modificato dal decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, secondo il quale dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia;

visto in particolare che le udienze si terranno fino al 11 maggio 2020, secondo quanto disposto dall'art. 83 commi 1 e 3 lett. b) nn. 1 e 2 del D.L. citato per cui a decorrere dal 9 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 (termine prorogato dall'art. 36 del D.L. n. 23 del 8-04-2020 al 11 maggio) tutte le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio fatte, tra l'altro, le seguenti eccezioni:

- 1) procedimenti a carico di persone detenute o di persone a cui sono state applicate misure di sicurezza quando i detenuti e/o i loro difensori richiedono espressamente che si proceda;
- 2) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- 3) procedimenti di revoca di misure alternative sospese ex art. 51 ter O.p.

visto l'art. 83 comma 12 del D.L. citato per cui fino al 31 luglio 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o internate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza, o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA, applicate in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 3,4,5, dell'art. 46 bis disp. Att. C.p.p.;

visto l'art. 83 comma 13 del D.L. citato per cui le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del medesimo articolo sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'art. 16 D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012; visto l'art. 83 comma 14 del D.L. citato per cui le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati ed alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema al difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio;

ritenuto che per il periodo successivo all' 11 maggio 2020 e fino al 31-07-2020, appare rispondente alla finalità indicata nel comma 6 dell'art. 83 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, e cioè contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e nello stesso tempo contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, trattare in udienza monocratica e collegiale i procedimenti già indicati dall'art. 83 comma 3 ed in particolare :

 i procedimenti a carico di persone detenute o di persone a cui sono state applicate misure di sicurezza;

- 2) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- 3) procedimenti di revoca di misure alternative sospese ex art. 51 ter O.p.; la trattazione peraltro appare nel rispetto della già indicata finalità, anche a prescindere da una richiesta espressa da parte dei detenuti, internati e loro difensori tenuto conto del fatto che sia i detenuti che i difensori potranno partecipare all'udienza in videoconferenza o con collegamenti da remoto in base a quanto disposto dai commi 12 e 12 bis del predetto art. 83 del D.L. citato.

Rilevato parimenti che anche per i detenuti domiciliari e condannati agli arresti domiciliari ex art. 656 comma 10 c.p.p. la trattazione dei relativi procedimenti appare rispettosa della già indicata finalità, tenuto conto del fatto che secondo il disposto dell'art. 12 bis dell'art. 83 gli stessi possono partecipare all'udienza in videocollegamento dalla medesima postazione da cui si collega il difensore (anche presso l'Ufficio più vicino della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza) e che le Questure del distretto hanno fornito disponibilità in tale senso;

rilevato peraltro, che per quanto riguarda i procedimenti relativi a condannati liberi sospesi, a seguito di riunione con i magistrati del distretto e come già prospettato ai rappresentanti dei Consiglio dell'Ordine degli avvocati durante le riunioni tenutesi con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore generale, si è ritenuto di procedere alla trattazione nelle udienze collegiali successive al 11 maggio 2020, soltanto nel caso in cui venga dedotta dal condannato o dal suo difensore l'urgenza e lo specifico interesse alla trattazione, nonostante il periodo di emergenza sanitaria, proprio per evitare che la circolazione di un numero elevato di persone in udienza possa incidere negativamente sulla diffusione del virus, aumentando le possibilità di contagio, laddove non si avvalessero della possibilità di partecipare all'udienza in videocollegamento, come previsto dal comma 12 bis dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020;

visto il già citato art. 83 comma 7 del D.L. 18-2020 convertito nella l. n. 27 del 24-04-2020 citato per cui, al fine di assicurare il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari possono disporre la limitazione dell'accesso al pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso delle persone che debbono svolgervi attività urgenti, nonché la limitazione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 L. 1196/1960;

Considerato che <u>tutte le istanze anche urgenti relative alla concessione di misure alternative e benefici penitenziari possono essere inoltrate telematicamente agli indirizzo di posta elettronica certificata tribsorv.laquila@giustiziacert.it e uffsorv.laquila@giustiziacert.it;</u>

Considerato che i magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di L'Aquila sono disponibili a fornire informazioni in ordine alle istanze presentate ed allo stato dell'istruttoria agli Avvocati che vorranno contattarli via posta elettronica utilizzando gli indirizzi istituzionali più avanti indicati; inoltre, previo contatto tramite messaggio di posta elettronica e fissazione di appuntamento, i magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di L'Aquila sono

disponibili per colloqui con gli avvocati in collegamenti da remoto tramite l'applicativo Microsoft Teams, agevolmente scaricabile ed utilizzabile anche su smartphone;

DISPONE

Che si proceda alla trattazione dei procedimenti fissati per le udienze collegiali e monocratiche presso gli Uffici di L'Aquila e Pescara che avranno luogo fino al 31.07.2020 relativi a detenuti, internati e detenuti domiciliari o agli arresti domiciliari ex art. 656 comma 10 c.p.p.;

Che si proceda alla trattazione dei procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza o sia pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e dei procedimenti di revoca di misure alternative sospese ex art. 51 ter O.p.;

Che si proceda al rinvio d'ufficio fuori udienza dei procedimenti fissati per le udienze collegiali e monocratiche che avranno luogo fino al 31.07.2020 relativi a soggetti liberi, fatta eccezione per i procedimenti aventi ad oggetto richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e per i procedimenti relativi ai condannati liberi sospesi per i quali sia stata dedotta l'urgenza e dunque i motivi dello specifico interesse alla trattazione da parte del condannato o del suo difensore;

al fine di assicurare che il numero delle persone presenti in aula consenta il pieno rispetto delle disposizioni sanitarie sulle distanze minime interpersonali e sul divieto tassativo di assembramenti in genere, l'ordine di chiamata dei procedimenti relativi a detenuti ed internati continuerà ad essere quello in vigore e cioè, sarà quello stabilito per i collegamenti in videoconferenza con i diversi Istituti penitenziari che viene inviato ai Consigli degli Ordini degli Avvocati il giorno precedente all'udienza e che sarà rispettato salvo inconvenienti tecnici derivanti dai video collegamenti stessi; eventuali procedimenti con detenuti domiciliari o per condannati agli arresti domiciliari ex art. 656 comma 10 c.p.p. verranno chiamati in coda ai procedimenti relativi a detenuti ed internati; i presenti dovranno munirsi di dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine).

Che a cura degli Uffici Matricola degli Istituti interessati i detenuti ed internati siano avvisati che gli stessi potranno essere esaminati da remoto tramite video collegamento, ovvero, esclusivamente nel caso in cui il video collegamento non sia tecnicamente possibile, sia acquisita eventuale rinuncia alla traduzione (sempre che si tratti di soggetto ristretto in istituto del distretto), vista l'emergenza sanitaria in atto;

Che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati di rinvio d'ufficio siano effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'art. 16 D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema al difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio;

L'apertura al Pubblico degli Uffici del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio di Sorveglianza di L'Aquila unicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00 fino al 31.07.2020 (salvo miglioramenti della emergenza in atto), ferma restando la

possibilità di accedere all'aula di udienza per la partecipazione alle udienze come sopra indicate, muniti di dispostivi di protezione individuale (guanti e mascherine);

INVITA

tutti gli avvocati che abbiano necessità di accedere all'Ufficio fuori dall'orario indicato, ferma restando la possibilità di accedere all'aula di udienza per la partecipazione alle udienze indifferibili come sopra indicate, ad utilizzare esclusivamente canali di comunicazione telematici, inviando le istanze di concessione dei benefici penitenziari, di deroghe ai regimi alternativi, ecc. mediante messaggi di posta elettronica certificata, che saranno prontamente presi in considerazione e portati all'attenzione dei magistrati;

AVVISA

tutti gli avvocati che contatti diretti con la scrivente e con i magistrati dell'Ufficio di sorveglianza, anche finalizzati ad acquisire informazioni sullo stato dei procedimenti, possono essere attivati in ogni momento inviando messaggi di posta elettronica agli indirizzi istituzionali di seguito indicati: mariarosaria.parruti@giustizia.it; biancamaria.serafini@giustizia.it francesca.iaconi@giustizia.it.; inoltre, che, previo contatto tramite messaggio di posta elettronica e fissazione di appuntamento, la sottoscritta ed i magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di L'Aquila sono disponibili per colloqui con gli avvocati in collegamenti da remoto tramite l'applicativo Microsoft Teams.

Si comunichi ai magistrati, al Consiglio Superiore della Magistratura (settima commissione), Al Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, al personale amministrativo ed ai Direttori degli Istituti Penitenziari compresi nel territorio sottoposto alla giurisdizione del Tribunale di Sorveglianza nonché degli istituti Penitenziari fuori circondario qualora i detenuti interessati siano ivi ristretti.

II PRESIDENTE Dott.ssa Maria Rosaria Parruti